



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI AGRIGENTO

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	AVERNA	FRANCESCO	Presidente
<input type="checkbox"/>	OCCHIPINTI	ANDREINA MARIA ANGEL	Relatore
<input type="checkbox"/>	TRIFIRO'	SALVATORE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 849/14  
depositato il 20/03/2014

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TY503T701840/2013 IRES-ALTRO 2009  
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTR. AGRIGENTO

proposto dai ricorrenti:

difeso da:  
NASTASI DOTT.MARCO VALERIO QUARTO  
VIA VENEZIA N.369 93012 GELA CL

difeso da:  
NASTASI DOTT.MARCO VALERIO QUARTO  
VIA VENEZIA N.369 93012 GELA CL

AG

difeso da:  
NASTASI DOTT.MARCO VALERIO QUARTO  
VIA VENEZIA N.369 93012 GELA CL

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 849/14

UDIENZA DEL

17/10/2014 ore 10:30

SENTENZA

N°

138/4/15

PRONUNCIATA IL:

17-10-14

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

8 GEN. 2015

Il Segretario

IL SEGRETARIO  
(Francesco BRUNO)

www.commercialistatelematico.com

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso in epigrafe

\_\_\_\_\_ ) nella qualità di ex soci della società  
\_\_\_\_\_ )  
impugnavano l'avviso di accertamento n. TY503T701840/2013, per l'anno d'imposta 2009, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Agrigento, e a loro notificato in data 28.10.2013, con il quale si contestava che i ricavi dichiarati erano inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli Studi di Settore previsti dall'art. 62 bis del D.L. 30.8.1993 n. 331, convertito nella legge 29.10.1993 n. 427, che si quantificavano in euro 43.944,00.

Deducevano l'inadeguatezza dello strumento dello studio di settore rispetto all'attività svolta dalla società \_\_\_\_\_ in quanto società cooperativa con finalità mutualistica

Eccepivano, in particolare :

la nullità dell'avviso di accertamento per omessa valutazione delle memorie ed osservazioni difensive presentate nel contraddittorio preventivo;

- la nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 17 della legge n. 400 del 1998 per essere stati i decreti attuativi della normativa sugli Studi di Settore, quale introdotta dall'art. 62 bis del D.L. 331/93 emessi senza l'acquisizione del preventivo parere del Consiglio di Stato;
- la nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione in violazione degli artt. 42 comma 2<sup>^</sup> DPR 600/73 e 3 comma 2<sup>^</sup> L. n. 241/90, nonché dell'art. 7 comma 1<sup>^</sup> della legge 212/2000, non consentendo il provvedimento impugnato di individuare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che avevano determinato l'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, al di là della mera evidenziazione dei ricavi dichiarati e dei ricavi di riferimento;

- la nullità dell'atto per mancanza di prova sulla quale si fondava la pretesa tributaria, non avendo l'Ufficio provato gli elementi utilizzati nel caso concreto a supporto delle presunzioni derivanti dall'applicazione degli Studi di Settore;
- la nullità dell'atto impugnato relativamente all'imposizione dell'IVA, essendo il sistema degli Studi di Settore in contrasto con la disciplina comunitaria ai fini IVA ( Direttiva 112/2006 CE), dal momento che gli Studi di Settore applicavano l'IVA non già in base al sempre illegittimo valore normale di una singola operazione compiuta dal soggetto passivo bensì in base al valore normale di tutte le ordinarie operazioni attive compiute annualmente nel loro complesso da parte di uno stesso soggetto passivo;
- la nullità del provvedimento di irrogazione delle sanzioni per difetto di motivazione in violazione dell-art. 17 d.lgs 472/92;
- La nullità ed inesistenza dell'atto impugnato in quanto indirizzato e notificato ad una società estinta in violazione degli artt. 2495 c.c. e dell'art. 36 D.P.R. 602/73, essendo stata la società cooperativa cancellata in data 1.3.2012..

Chiedeva in via principale che venisse dichiarata la nullità dell'atto impugnato per tutte le ragioni sopra indicate e, in via subordinata, la massima riduzione dei maggiori ricavi accertati e delle sanzioni pecuniarie irrogate e da irrogare.

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Agrigento depositando controdeduzioni con le quali eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso, in quanto presentato prima del decorso del termine previsto dall'art.17 bis D.Lgs 546/92, per la definizione della procedura del reclamo.

Nel merito chiedeva il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata.

Sentite le parti presenti e dichiarata chiusa la discussione, su concorde richiesta delle parti che chiedevano la definizione nel merito del procedimento, il Collegio si ritirava in camera di consiglio.

## Motivi della decisione

1. In via preliminare, trattandosi di questione che assume rilevanza pregiudiziale rispetto alle ulteriori questioni difensive prospettate, deve rilevarsi che appaiono fondati i rilievi espressi dalla difesa in ordine alla intervenuta estinzione della società cooperativa della quale gli odierni ricorrenti sono stati soci.

Invero, dalla documentazione allegata in atti al ricorso risulta che la società suddetta è stata cancellata dal registro delle Imprese a far data dal 1.3.2012, dopo il regolare espletamento di tutte gli adempimenti connessi alla procedura liquidatoria.

Rilevano, ai fini della definizione della controversia in esame, il disposto dell'art. 2495 c.c., relativo alle società di capitali, che limita la responsabilità dei soci fino alla concorrenza delle somme da essi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione (Cass. n. 19732 del 2005; conf. Cass. nn. 10275 del 2008 e 11967 del 2010).

In base all'art. 36 D.P.R. n. 602/73 (applicabile alle sole imposte sui redditi D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 19), con riguardo ai crediti per imposta sul reddito delle persone giuridiche i cui presupposti si siano verificati a carico della società, è riconosciuta all'amministrazione finanziaria azione di responsabilità nei confronti del liquidatore oltre che nei confronti degli ex amministratori o dei soci.

L'art. 36 cit., comma 3, stabilisce, invero, che i soci, i quali abbiano ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o abbiano avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile. È, dunque, consentito al Fisco di agire in via sussidiaria nei confronti

dei soci "prò quota", salvo quanto previsto dal vecchio art. 2456 e dal nuovo art. 2495 c.c., Per quest'ultima norma, dopo la cancellazione, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.

Dal chiaro tenore testuale delle disposizioni tributarie e civilistiche, la responsabilità dei soci per le obbligazioni fiscali non assolte è limitata alla parte da ciascuno di essi conseguita nella distribuzione dell'attivo nelle varie fasi. Sicché il Fisco, il quale voglia agire nei confronti del socio, è tenuto a dimostrare il presupposto della responsabilità di quest'ultimo, e cioè che, in concreto, vi sia stata la distribuzione dell'attivo e che una quota di tale attivo sia stata riscossa (C. 19732/2005), ovvero che vi siano state le assegnazioni sanzionate dalla norma fiscale. Ne deriva che, una volta liquidata e cancellata la contribuente società di capitali, non si realizza una semplice modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio con il Fisco, dovendo questo accertare in capo ai soci i requisiti prescritti dalla legge per la responsabilità diretta (cfr. art. 36 cit., penult. e ult. co.), il che comporta un ampliamento del "thema decidendum" e del "thema probandum" ( conf. Cass. Sez. V n. 7327 del 11.5.2012).

Nel caso di specie, l'Amministrazione Finanza, si è limitata ad addurre che, alla data del 31.12.2011, non risultava ancora depositato il "bilancio finale" e che "di conseguenza la responsabilità non viene meno", ovvero ad adombrare che la procedura di liquidazione non poteva considerarsi conclusa, rimanendo, tuttavia, sul punto contraddetta dalla documentazione prodotta da parte ricorrente che comprova la cancellazione della società cooperativa dal registro delle imprese, alla data successiva del 1.3.2012.

Sulla scorta delle superiori considerazioni, deve accogliersi il ricorso, con conseguente annullamento dell'atto impugnato, con compensazione, tuttavia, fra le parti delle spese di giudizio, considerata la peculiarità del caso.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Compensa fra le parti le spese del giudizio.

Agrigento 17.10.2013

Il componente estensore

*Francesco M. M. M.* [www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

Il Presidente

